

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Lunedì 14 **del mese di** Marzo  
**dell' anno** 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA D.G.R. 2236/09 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATI A BIOMASSE LIQUIDE E BIODIESEL CON POTENZIALITÀ TERMICA NOMINALE COMPLESSIVA FINO A 10 MWT, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 271 COMMA 3, E 272 COMMA 2 DEL D.LGS 152/2006.

**Cod.documento** GPG/2011/205

**Num. Reg. Proposta: GPG/2011/205**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e i relativi allegati;

**Visto** il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

**Preso atto:**

- che ai sensi degli artt. 272 comma 2, e 271 comma 3, del D.Lgs. 152/2006:
  - per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
  - i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;
  - per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la Regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati;

**Visti:**

- l'art. 121 della L.R. 3/1999 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

**Richiamati** i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n.43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

**Richiamato** l'"Accordo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico" sottoscritto in data 7 febbraio 2007 dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta e Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Repubblica e Cantone del Ticino che prevede azioni coordinate e sinergiche degli Enti firmatari fra le quali:

- definire e adottare forme di regolamentazione per l'utilizzo dei combustibili;
- definire e adottare "standard" emissivi comuni per le attività produttive e per le sorgenti civili, nell'ambito dell'autonomia concessa agli Enti firmatari dalla normativa nazionale vigente;

**Richiamata** la Determinazione 10082/2010 di costituzione del "Tavolo Tecnico regionale sulla qualità dell'aria", previsto dalla DGR 1614/2009, quale sede permanente di

confronto su tutte le tematiche inerenti gli effetti dell'inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale, regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

**Dato atto:**

- che il sopra richiamato Tavolo regionale sulla qualità dell'aria ha assorbito le attività in corso inerenti le emissioni prima svolte dal "Gruppo di lavoro Regione-ARPA-Province", operante nel contesto dell'area di integrazione n. 10 "Qualità della regolazione e semplificazione", che aveva il compito di elaborare criteri tecnici e procedure omogenee e semplificate su tutto il territorio regionale per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 e art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m., sulla base di quanto specificato nella Deliberazione di Giunta regionale n. 2236 del 28/12/2009;
- che nel corso degli incontri del Tavolo regionale sulla qualità dell'aria è emersa la necessità di adottare azioni forti di contenimento dell'inquinamento atmosferico da certe sorgenti fisse alimentate da fonti rinnovabili provvedendo a definirne le condizioni di esercizio con riferimento alla migliori tecniche disponibili ed in relazione ai provvedimenti adottati in materia dalle altre autorità competenti delle Regioni del bacino padano
- che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche e la modulistica per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per i motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 Mwt, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 comma 3, e 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
  - delle procedure e prescrizioni adottate con Deliberazione di Giunta 2236/2009, successivamente integrata e modificata dalla Delibera 1769/2010, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  - delle prescrizioni adottate dalle altre Regioni del Bacino Padano;

**Dato atto inoltre che** per raccogliere le osservazioni sui documenti elaborati si è provveduto a consultare le principali Associazioni imprenditoriali;

**Rilevato** inoltre che l'applicazione della Deliberazione di Giunta n. 1769/2010 ha evidenziato:

- la presenza di alcuni errori materiali negli allegati, le cui correzioni sono riportate nell'allegato b) alla presente deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di carattere generale per motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06" dell'allegato a) alla presente delibera integrando l'elenco relativo alle attività in deroga allegato alla DGR 1769/2010
- 2) di approvare le rettifiche di errori materiali e le modifiche e integrazioni agli allegati della Deliberazione di Giunta n. 1769/2010 riportate nell'allegato b), alla presente delibera;
- 3) di stabilire che i valori limite di emissione indicati nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" sono sostituiti, qualora più restrittivi, con i valori di cui alle corrispondenti voci contenute nel punto 4.35 nell'allegato a) alla presente delibera;

- 4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell'art. 122 della L.R. n. 3/1999, atto di indirizzo per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
- 5) di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

- - -

**ALLEGATO a)**

**4.35 Motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06.**

Per aderire alla presente autorizzazione il motore deve necessariamente lavorare in regime di cogenerazione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 42/02 e s.m.i.

I limiti di emissione di seguito stabiliti valgono comunque anche per i motori che non lavorano in regime di cogenerazione.

Per la soglia di potenza <1 MWt non è necessario aderire alla presente autorizzazione ma bisogna rispettarne i limiti.

Sono consentiti come combustibili e carburanti solamente gli oli vegetali puri (così come definiti con la norma UNI/TS 11163 del 2009) ed i bioliquidi identificati dall'art.2 della direttiva 2009/28/CE, tracciabili, e con registro delle materie prime, come da successiva Circolare Mipaf 31/03/2010 e Circolare Agea 473/2010, e biodiesel con le caratteristiche indicate nell'allegato X, parte II, sezione 1, paragrafo 3 del DLgs 152/06 e s.m.i.

Gli oli vegetali ed i bioliquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla direttiva 2009/28/CE.

E' fatto obbligo di controlli di messa a regime, ed autocontrolli per tutti gli inquinanti almeno una volta all'anno, con conservazione dei certificati di analisi da mettere a disposizione dell'autorità competente.

Sono esclusi da questa autorizzazione i gruppi elettrogeni di emergenza.

**Limiti di emissione in mg/Nm<sup>3</sup>(gas secchi, 5% di O<sub>2</sub>):**

Potenza Nominale Termica (Ptn)	Polveri Totali	NO <sub>x</sub> e NH <sub>3</sub> * (espressi come NO <sub>2</sub> )	COV	CO
$1 \leq Ptn < 10$	<b>30</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
$Ptn < 1 \text{ MWt}$	<b>30</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>300</b>

\* in presenza di impianti di abbattimento che ne producano.

Ai fini del computo delle potenze, a meno di differenti disposizioni del GSE, più motori localizzati nello stesso stabilimento sono considerati come un unico impianto e quindi assoggettati ai limiti riportati nella precedente tabella

Per quanto non espressamente citato si applica il DLgs 152/06 e s.m.i. ed in particolare le pertinenti prescrizioni di cui all'allegato X.

**ALLEGATO b)**

**- Rettifiche agli Allegati della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1769/2010**

1. in tutto il testo, il D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 è sostituito dalla parte seconda, Titolo III bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **ALLEGATO 3A lettera A punto 9):** La lettera b) è sostituita dalle lettere b) e c) seguenti:
  - b) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, o
  - c) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
3. **ALLEGATO 3A alla lettera E, attività 4.34 al punto b):** le parole: " La motivazione della domanda: installazione o modifica di un impianto termico civile" sono sostituite da: "La motivazione della domanda: adeguamento di impianto esistente o modifica o installazione di un impianto termico civile". Analogamente è modificato l'allegato 2E;
4. **Nell'ALLEGATO 2E** nella nota 31 la frase: "La documentazione di cui ai punti da B ad E" è sostituita da "La documentazione di cui ai punti da F ad J";
5. **Nell'ALLEGATO 4 al punto 4.34 DEFINIZIONE g,** la parola "potenzialità" è sostituita con "potenza"
6. **ALLEGATO 1B ed ALLEGATO 3A:** Per questioni di chiarezza espositiva l'allegato 4.31 della Delibera 1769/2010 viene diviso in due punti di seguito rinominati 4.31 e 4.31 bis:



**4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli *da trattare* non superiore a 3000 kg/g**

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg;
2. DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

2.1 STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia,fucinatura,ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIAATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

<b>FINITURA</b>	<b>LUCIDATURA MECCANICA</b>
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
RETTIFICA	BURATTATURA

AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIACETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	Metalli	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi

Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

**4.31 bis - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno**

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Sono esonerate dall'obbligo di adesione all'autorizzazione di carattere generale le attività di lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
2. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc.....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	----	--------------------

3. I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Macchine utensili	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

4. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

5. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui sopra mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/205

data 07/03/2011

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'